

**DISCIPLINARE PER IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 26 NOVEMBRE 2013, N. 16)**

*ARTICOLO 1 (Finalità e natura giuridica)*

Il tirocinio è finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze e di esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione e, in particolare, dell'attività della Regione; esso non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

*ARTICOLO 2 (Durata)*

Il rapporto di tirocinio con il Consiglio regionale ha durata annuale, non rinnovabile, dal ..... 2026.

*ARTICOLO 3 (Tutor)*

Il dirigente della struttura di assegnazione svolge le funzioni di Tutor del tirocinante; in tale veste coordina l'attività del tirocinante e segue il progredire del progetto formativo.

*ARTICOLO 4 (Doveri e compiti del tirocinante)*

Il tirocinante deve:

- seguire le indicazioni del Tutor relative allo svolgimento del tirocinio;
- rispettare gli obblighi di riservatezza sulle informazioni e gli atti di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le disposizioni interne, in particolare quelle riportate nel Codice di comportamento (vedi articolo 11) e le norme in materia di sicurezza;
- rispettare gli obblighi relativi alla rilevazione delle presenze.

La violazione grave dei doveri e dei compiti del tirocinante può portare alla cessazione anticipata del tirocinio.

*ARTICOLO 5 (Esclusività)*

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, assegni o sovvenzioni di natura analoga.

Il tirocinio non è compatibile:

- con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero;
- attività che determinino l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

La violazione delle disposizioni in materia di incumulabilità e incompatibilità delle borse di studio comportano l'automatica cessazione del tirocinio; inoltre, il tirocinante deve restituire i compensi percepiti nei periodi di cumulo e/o di incompatibilità.

*ARTICOLO 6 (Modalità di svolgimento)*

Il tirocinio prevede la presenza presso la sede consiliare per 24 ore settimanali, articolate su 4 giorni (dal lunedì al giovedì).

*In caso di opzione di svolgimento del tirocinio su 3 giorni:*

*“Il tirocinio prevede la presenza presso la sede del Consiglio regionale per 24 ore settimanali, articolate su 3 giorni fissi, individuati all’avvio del tirocinio. In caso di particolari esigenze, il Dirigente può autorizzare la modifica dei giorni inizialmente previsti per lo svolgimento del tirocinio”.*

Le fasce orarie di frequenza giornaliera sono concordate con il Dirigente.

Le eventuali ore di tirocinio espletate in eccesso possono dar luogo a compensazioni nell’arco del mese in cui sono state effettuate, fermo restando il rispetto dell’articolazione settimanale prevista.

È obbligatorio effettuare una pausa della durata minima di 30 minuti se l’orario giornaliero supera le 6 ore.

Al tirocinio non si applicano gli istituti connessi al rapporto di lavoro subordinato (ferie, permessi ecc.).

Il tirocinante ha diritto ad un mese di sospensione del tirocinio, pari a 16 giorni effettivi di sospensione (*12 giorni per articolazioni su 3 giorni settimanali*).

I periodi di sospensione devono essere concordati con il Tutor e comunicati all’Ufficio Comunicazione interna e Formazione.

Oltre ai giorni di sospensione sopraindicati, il tirocinio è altresì sospeso nei giorni di chiusura della sede e nei giorni di festività infrasettimanale.

Le assenze per malattia o infortunio superiori a 15 giorni complessivi determinano il differimento del termine di scadenza del tirocinio per un numero di giorni corrispondente.

In analogia con le norme vigenti in materia di tutela della maternità (d.lgs. 151/2001), il rapporto di tirocinio viene sospeso nel periodo di congedo obbligatorio per maternità. In tal caso, il termine di scadenza del tirocinio viene differito per un periodo corrispondente alla sospensione. Durante il periodo di sospensione del tirocinio non viene erogata la quota mensile della borsa di studio. Nei casi di assenza che comportano la sospensione del tirocinio e il differimento del termine di scadenza (malattia sopra i 15 giorni e congedo obbligatorio per maternità), non viene erogata la quota mensile della borsa di studio per tutta la durata del periodo di sospensione; la quota verrà erogata nel periodo successivo di effettivo svolgimento del tirocinio, fino alla sua nuova scadenza.

Il Segretario generale, su proposta del Dirigente della struttura di assegnazione, può decretare il termine anticipato del tirocinio, con immediata sospensione dell’erogazione della borsa di studio, qualora riscontri assenze non giustificate, o grave una violazione dei doveri e compiti di cui all’art 4.

#### *ARTICOLO 7 (Borsa di studio)*

Al tirocinante è assegnata dal Consiglio regionale una borsa di studio dell’importo corrispondente al 60% dello stipendio tabellare iniziale lordo del personale regionale inquadrato nel livello iniziale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, pari € 15.088,00 annui lordi, corrisposti in quote mensili, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio.

Non sono previsti rimborsi spese o compensi né alcun altro trattamento economico a qualsiasi titolo, oltre alla borsa di studio. Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, alloggio o trasferta sostenute per lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante non ha diritto al buono pasto, né al rimborso della spesa per il pasto.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti né a riconoscimenti ai fini previdenziali.

#### *ARTICOLO 8 (Copertura assicurativa)*

È garantita per l'intera durata del tirocinio la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile.

#### *ARTICOLO 9 (Relazione finale)*

Alla fine dell'anno il tirocinante rassegna al Tutor una relazione sull'attività svolta, da trasmettere, per conoscenza, al Segretario generale.

#### *ARTICOLO 10 (Attestato di frequenza)*

Al termine del tirocinio, il dirigente di assegnazione attesta la regolare frequenza e il proficuo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 16/2013.

#### *ARTICOLO 11*

##### *(Codice di comportamento – Protezione e tutela dei dati personali)*

Al tirocinante si applica il Codice di comportamento per il personale del Consiglio regionale della Lombardia nei limiti ivi stabiliti, come definito nella Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 24/10/2022 n. 356, reperibile sul sito dell'ente.

Il tirocinante incaricato del trattamento, non occasionale, di dati personali di titolarità del Consiglio regionale è autorizzato al trattamento dei dati personali e tenuto al rispetto delle istruzioni in materia di protezione dei dati personali impartite dal dirigente della struttura di assegnazione, designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies dal Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (RGPD).

I dati personali forniti dal tirocinante, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare e successivamente durante il tirocinio, sono trattati dall'amministrazione consiliare conformemente alle prescrizioni del (RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed esclusivamente per le finalità di gestione del tirocinio in questione, come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita in occasione della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché in quella che si allega.

Milano,

Firma per accettazione  
IL TIROCINANTE

---